

Legge
concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni
nelle regioni di montagna[\[1\]](#)
(del 29 marzo 1972)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970[\[2\]](#) con le relative modifiche;
- l'ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 17 aprile 1991[\[3\]](#);
- il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971[\[4\]](#);

decreta:

Scopo

Art. 1 Il Cantone sostiene mediante l'assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

Misura del sussidio

Art. 2[\[5\]](#) I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.

³Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.

³I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo[\[6\]](#).

⁴Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.

Condizioni per l'ottenimento e il rimborso del sussidio[\[7\]](#)

Art. 3[\[8\]](#) La concessione del sussidio cantonale è subordinata all'adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all'accoglimento della domanda da parte dell'Autorità federale.

³Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.

Obbligo di rimborso

Art. 4 Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l'iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell'obbligo di rimborso e a rilasciare l'autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.

Finanziamento

Art. 5 I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.

Competenze

a) sussidiamento^[9]

Art. 6^[10] Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200'000.-, sull'eventuale rimborso e sull'annullamento dell'assegnazione.

²Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.

b) vigilanza e procedura

Art. 6a^[11] Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all'esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d'applicazione.

²Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.

Ricorsi

Art. 6b^[12] Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.^[13]

³La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Abrogazione

Art. 7 Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre 1951 è abrogato e sostituito dal presente.

²I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall'art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

Entrata in vigore

Art. 8 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.

Norma transitoria^[14]

Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.

Pubblicato nel BU **1972**, 98.

-
- [1] Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
[2] RS 844
[3] RS 844.1
[4] Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[5] Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.
[6] Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[7] Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[8] Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[9] Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[10] Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980, 11.
[11] Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[12] Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.
[13] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
[14] Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.